

**D.g.r. 5 luglio 2021 - n. XI/4990  
2014IT16RFP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 -  
Azione III.3.B.1.2: rifinanziamento della misura «Bando per la  
concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle  
fiere internazionali in Lombardia» di cui alla d.g.r. n. 3431/2020**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

## Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 agosto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C (2020) 6342 del 11 settembre 2020;
- la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presenza d'atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017)4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto «Presenza d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018)5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto «Presenza d'atto della III Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019)274 del 23 gennaio 2019»;

- la d.g.r. n. XI/2253 del 14 ottobre 2019 avente ad oggetto «Presenza d'atto della IV Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019)6960 del 24 settembre 2019»;
- la d.g.r. n. XI/3596 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto «Presenza d'atto della V Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2020) 6342 del 11 settembre 2020»;

## Dato atto che:

- la ripartizione finanziaria della spesa, ai sensi della citata Decisione CE C(2015)923, relativa al POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia, risulta come segue: 50% UE, 35% Stato, 15% Regione;
- il piano finanziario del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di € 970.474.516,00 un'allocatione di risorse sull'Asse III pari complessivamente ad € 294.645.000,00 al fine di sostenere la competitività delle piccole e medie imprese;

Dato atto che il Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese e in particolare, con l'Azione III.3.b.1.2:

- punta a favorire la creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati, tra l'altro, a promuovere accordi commerciali;
- prevede, all'interno di tale azione, iniziative per il rafforzamento del sistema fieristico lombardo in funzione competitiva e a servizio delle PMI, anche attraverso la partecipazione delle PMI alle fiere lombarde di livello internazionale;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra le proprie priorità il sostegno alla partecipazione delle piccole e medie imprese alle manifestazioni fieristiche, utilizzando strumenti strutturati, finalizzati ad accompagnare le PMI che volessero affacciarsi ai processi di internazionalizzazione, come occasione di sviluppo della competitività, anche a livello internazionale;

## Visti inoltre:

- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere», e successive modifiche e integrazioni, che al Titolo IV riporta le disposizioni concernenti le manifestazioni fieristiche, ed in particolare gli art. 123, in cui sono indicate le modalità di qualificazione delle manifestazioni fieristiche, e l'art. 126 comma 5, che prevede, entro il 31 luglio di ogni anno, l'approvazione, per l'anno successivo, del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale;
- il regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5, di attuazione della l.r. n. 6/2010, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento o la conferma, tra l'altro, della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Lombardia;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR-FESR 2014-2020, costituito con decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 2044 del 21 marzo 2016, e s.m.i., ha approvato nella seduta del 20 giugno 2019 i criteri di selezione dell'azione III.3.b.1.2 «Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri»;

## Richiamati:

- la d.g.r. XI/1968 del 22 luglio 2019, con cui sono stati approvati, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l'emanazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva per la misura di € 4.200.000,00;
- il d.d.u.o. n. 15407 del 28 ottobre 2019 che dava attuazione alla richiamata d.g.r. approvando il «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;
- il d.d.g. n. 17684 del 4 dicembre 2019, che approvava l'incarico a Finlombarda s.p.a. di «Assistenza tecnica relativa al bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;
- la d.g.r. XI/3431 del 28 luglio 2020, con cui è stata approvata una revisione dei criteri applicativi per la concessione di

## Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 09 luglio 2021

contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui alla richiamata d.g.r. 1968/2019;

- il d.d.u.o. n. 10288 del 7 settembre 2020, con cui è stata approvata la revisione del «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» secondo i nuovi criteri della d.g.r. 3431/2020, prevedendo in particolare:
  - la concessione di contributi per la partecipazione a fiere internazionali in Lombardia tra il 1° settembre 2020 e il 31 dicembre 2022 a piccole e medie imprese lombarde;
  - l'accoglimento e la protocollazione di domande fino al raggiungimento di un importo complessivo di agevolazioni richieste pari al 125% della dotazione finanziaria iniziale, limite superato il quale non è possibile presentare ulteriori domande;
  - la collocazione delle domande che eccedono la dotazione finanziaria in lista d'attesa, da istruire solo qualora vengano liberate risorse a seguito della verifica di inammissibilità di domande precedentemente presentate;
  - l'assistenza tecnica di Finlombarda s.p.a. per la misura in oggetto, per le fasi di strutturazione dell'iniziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni;
  - il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario al 31 marzo 2023;

Dato atto che la dotazione finanziaria iniziale della misura, pari a € 4.200.000,00, trovava copertura a valere sui seguenti capitoli:

- per € 2.100.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10839 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
- per € 1.470.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10855 POR FESR 2014-2020 RISORSE STATO - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
- per € 630.000,00 a valere sul cap. 14.01.203.10873 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;

Dato atto che:

- con i d.d.u.o. n. 2761 del 02 marzo 2020, 3580 del 20 marzo 2020, 4114 del 2 aprile 2020, 5363 del 5 maggio 2020, 8862 del 22 luglio 2020, 13026 del 30 ottobre 2020 e 6351 del 13 maggio 2021, con cui sono stati approvati gli esiti istruttori per 292 domande, di cui 264 domande ammesse e finanziate per un totale di € 2.697.588,23;
- alla data del 29 giugno 2021 risultano essere state presentate, tramite la piattaforma regionale «Bandi Online», in risposta al suddetto bando, in aggiunta alle 292 già istruite, ulteriori 254 domande da istruire, per le quali sono state richieste agevolazioni complessive pari a € 2.246.553,96;
- al momento attuale risultano pertanto richieste superiori alla dotazione finanziaria per € 744.142,19, che hanno portato alla chiusura dello sportello, in quanto è stata raggiunta la percentuale del 25% di eccedenza delle richieste complessive rispetto alla dotazione;

Considerato che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, al fine di per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato disposto, a partire dal 26 ottobre 2020, il divieto allo svolgimento di sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi;
- tale divieto è perdurato senza soluzione di continuità fino all'approvazione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che ha reintrodotto, a partire dal 15 giugno 2021, la possibilità di svolgimento in presenza delle fiere, nel rispetto di relativi protocolli e linee guida, comportando sostanzialmente la sospensione totale delle attività del settore per quasi 8 mesi;
- a fronte della previsione di una ripresa delle attività dal secondo semestre 2021, un ampio numero di manifestazioni inizialmente previste nel periodo di sospensione si sono ricollocate temporalmente nell'autunno del 2021 o nel corso del 2022;

Ritenuto pertanto necessario sostenere la ripresa delle manifestazioni fieristiche lombarde di respiro internazionale che avrà prevedibilmente luogo a partire dal prossimo autunno, dopo il lungo periodo di sospensione forzata, provvedendo a rifinanziare il bando in oggetto, al fine di promuovere una rinnovata partecipazione da parte delle imprese lombarde a questo tipo di eventi, nonché

per garantire la possibilità di finanziamento per tutte le domande attualmente presentate sul bando e poste in lista d'attesa;

Ritenuto quindi di rifinanziare il «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» di cui alla d.g.r. 3431/2020, con uno stanziamento aggiuntivo di 2.800.000,00 euro, da aggiungersi allo stanziamento attuale, per un totale complessivo di 7.000.000,00 euro;

Dato atto che le risorse aggiuntive pari a euro 2.800.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.13360 si renderanno disponibili, così come previsto dalla d.g.r. del 29 giugno 2021, n. 4965, a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale e dell'entrata in vigore della legge di assestamento al bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto che, in base a quanto predisposto col suddetto progetto di legge di assestamento di bilancio, tale rifinanziamento di 2.800.000,00 euro troverà copertura, sul capitolo 14.01.203.13360, secondo il seguente dettaglio:

- 2.300.000,00 euro sull'esercizio finanziario 2022;
- 500.000,00 euro sull'esercizio finanziario 2023;

Dato atto che:

- l'assistenza tecnica per la misura rimane in capo a Finlombarda, come previsto dall'incarico in vigore, approvato col richiamato d.d.g. 17684/2019;
- l'incarico in vigore prevede, per un numero di pratiche istruite di 400, un costo complessivo di € 422.750,80, così suddivisi: € 191.315,55 di costi interni diretti, IVA inclusa, e costi interni indiretti di € 191.315,55, IVA inclusa, per un totale IVA inclusa di € 382.631,10, coperti dal contributo di finanziamento (€ 88.218,59 nel 2019, € 163.830,37 nel 2020, € 97.286,48 nel 2021 e € 33.295,66 nel 2022); costi esterni pari a € 40.119,70 IVA inclusa (€ 29.913,79 nel 2020 e € 10.205,91 nel 2021);
- a chiusura delle attività relative all'incarico per gli anni 2019 e 2020, Finlombarda segnala costi interni effettivamente sostenuti rispettivamente per € 29.171,72 e € 91.058,49, IVA inclusa, mentre non ha rendicontato il sostenimento di alcun costo esterno;
- per far fronte al carico istruttorio derivante dal rifinanziamento di cui alla presente deliberazione, si rende necessaria l'integrazione del suddetto incarico di assistenza tecnica;
- si stima di dover aggiornare l'incarico per un numero di pratiche complessivo di 900, inclusivo delle 400 pratiche già previste, estendere l'incarico a tutto il 2023 e aggiornare i costi previsti per le annualità 2021, 2022 e 2023 come segue: € 285.242,77 di costi interni diretti, IVA inclusa, e costi interni indiretti di € 285.242,77, IVA inclusa, per un totale IVA inclusa di € 570.485,54, coperti dal contributo di finanziamento (€ 307.011,00 nel 2021, € 208.749,21 nel 2022, € 54.725,34 nel 2023); costi esterni pari a € 77.939,70 IVA inclusa (€ 39.509,70 nel 2021, € 30.195,00 del 2022 e € 8.235,00 nel 2023);
- in considerazione dei costi effettivamente sostenuti per il 2019 e il 2020 e dell'aggiornamento dei costi per il 2021, 2022 e 2023, il costo complessivo dell'incarico è da aggiornare a € 768.655,45 IVA inclusa, di cui € 690.715,75 di costi interni e € 77.939,70 di costi esterni;
- i costi esterni in parte trovano copertura sugli impegni già assunti sull'annualità 2021 n. 26650/2021 e n. 13324/2021, per € 18.550,10 complessivi, e sull'annualità 2022 n. 26651/2021, per € 21.569,60, mentre per la parte rimanente troveranno copertura sul capitolo 14.01.103.8633, che presenta la necessaria disponibilità di competenza, per € 20.959,60 sul 2021, € 8.625,40 sul 2022 e € 8.235,00 sul 2023;
- il piano di attività di Finlombarda s.p.a. relativamente a tale attività è in corso di integrazione con le previsioni sopra riportate, integrazione che sarà formalizzata in sede di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e dell'aggiornamento dei piani di attività delle società e degli enti regionali, successivamente all'approvazione della legge di assestamento di bilancio 2021-2023;

Stabilito che:

- la dotazione della misura sul sistema informatico Bandi Online sia aggiornata con le nuove disponibilità a partire dalla data del 15 luglio 2021, ore 10.00, al fine di consentire la ricezione di ulteriori domande;
- la concessione di aiuti a valere sulla dotazione finanziaria aggiuntiva di cui al presente atto possa comunque essere effettuata solo successivamente all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale della legge di assestamento di bilancio 2021-2023;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sulla Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le in-

frastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione sopra riportata;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 3431/2020:

- ha previsto che gli aiuti al bando in oggetto siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- ha stabilito che tali aiuti, concessi sotto forma di contributo a fondo perduto:
  - non possano essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
  - possano essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;
  - possano essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del

## Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 09 luglio 2021

Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021;
- ha previsto che le imprese beneficiarie debbano sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- ha stabilito che decorso il termine di validità del Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.57021, l'erogazione di tali contributi sia attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- ha previsto che, in caso di applicazione del suddetto regime «de minimis», gli aiuti non siano concessi alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 i soggetti richiedenti debbano sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 in cui attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni sopra citate di cui ai Reg. (UE) 1407/2013 e informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Ritenuto:

- di confermare l'inquadramento della misura in oggetto ai sensi della disciplina degli Aiuti di Stato come previsto dalla d.g.r. 3431/2020 e sopra riportato;
- di prevedere l'adeguamento del regime di aiuto a quanto autorizzato con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, stabilendo che gli aiuti concessi a valere sul bando in oggetto ai sensi Regime Quadro della disciplina degli Aiuti di Stato di cui l'aiuto SA.62495 dovranno essere concessi entro il 31 dicembre 2021 e non potranno superare l'importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- di confermare tutti gli altri contenuti della d.g.r. 3431/2020 e del bando attuativo di cui al decreto 10288/2020;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli uffici competenti di Regione Lombardia provvederanno a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Acquisiti i pareri positivi:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato C) della d.g.r.n. 6777/2017, nella seduta del 1° giugno 2021;
- dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, con nota prot. n. O1.2021.0026323 del 28 giugno 2021;

Vista l'informativa inviata in data 30 giugno 2021 ai membri del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, istituito con d.g.r.n. 365/2018;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'approvazione dell'atto integrativo dell'incarico di Finlombarda s.p.a., l'emanazione l'adozione di tutti gli atti conseguenti, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e gli adempimenti in materia di RNA;

Viste:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in

materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rifinanziare il «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» di cui alla d.g.r. 3431/2020, con uno stanziamento aggiuntivo di euro 2.800.000,00 euro, da aggiungersi allo stanziamento attuale, per un totale complessivo di euro 7.000.000,00;

2. di dare atto che tale rifinanziamento di euro 2.800.000,00 trova copertura, come previsto dal progetto di legge di assestamento di bilancio, sul capitolo 14.01.203.13360, secondo il seguente dettaglio:

- 2.300.000,00 euro sull'esercizio finanziario 2022;
- 500.000,00 euro sull'esercizio finanziario 2023;

3. di stabilire che:

- la dotazione della misura sul sistema informatico Bandi Online sia aggiornata con le nuove disponibilità a partire dalla data del 15 luglio 2021, ore 10.00, al fine di consentire la ricezione di ulteriori domande;
- la concessione di aiuti a valere sulla dotazione finanziaria aggiuntiva di cui al presente atto potrà essere effettuata solo successivamente all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale della legge di assestamento di bilancio 2021-2023;

4. di confermare l'inquadramento della misura in oggetto ai sensi della disciplina degli Aiuti di Stato come previsto dalla d.g.r. 3431/2020, che prevede che:

- gli aiuti sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020;
- decorso il termine di validità del Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.57021, l'erogazione di tali contributi è attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

5. di prevedere l'adeguamento del regime di aiuto stabilendo che gli aiuti concessi a valere sul bando in oggetto ai sensi Regime Quadro della disciplina degli Aiuti di Stato di cui l'aiuto SA.62495 dovranno essere concessi entro il 31 dicembre 2021 e non potranno superare l'importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

6. di confermare tutti gli altri contenuti della d.g.r. 3431/2020 e del bando attuativo di cui al decreto 10288/2020;

7. di prevedere che l'assistenza tecnica per la misura rimanga in capo a Finlombarda, come previsto dall'incarico in vigore, approvato col richiamato d.d.g. 17684/2019, e che tale incarico debba essere integrato per un numero di pratiche complessivo di 900, inclusivo delle 400 pratiche già previste, esteso a tutto il 2023 e aggiornato relativamente ai costi previsti per le annualità 2021, 2022 e 2023 come segue: € 285.242,77 di costi interni diretti, IVA inclusa, e costi interni indiretti di € 285.242,77, IVA inclusa, per un totale IVA inclusa di € 570.485,54, coperti dal contributo di finanziamento (€ 307.011,00 nel 2021, € 208.749,21 nel 2022, € 54.725,34 nel 2023); costi esterni pari a € 77.939,70 IVA inclusa (€ 39.509,70 nel 2021, € 30.195,00 del 2022 e € 8.235,00 nel 2023);

8. di dare atto che, in considerazione dei costi effettivamente sostenuti da Finlombarda s.p.a. relativamente alle attività dell'incarico per il 2019 e il 2020 e dell'aggiornamento dei costi per il 2021, 2022 e 2023, il costo complessivo dell'incarico è da aggiornare a € 768.655,45 IVA inclusa, di cui € 690.715,75 di costi interni e € 77.939,70 di costi esterni;

9. di dare atto che i suddetti costi esterni in parte trovano copertura sugli impegni già assunti sull'annualità 2021 n. 26650/2021 e n. 13324/2021, per € 18.550,10 complessivi, e sull'annualità 2022 n. 26651/2021, per € 21.569,60, mentre per la parte rimanente troveranno copertura sul capitolo 14.01.103.8633, che presenta la necessaria disponibilità di competenza, per € 20.959,60 sul 2021, € 8.625,40 sul 2022 e € 8.235,00 sul 2023;

10. di dare atto che il piano di attività di Finlombarda s.p.a. è in corso di integrazione con le previsioni sopra riportate, integrazione che sarà formalizzata in sede di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e dell'aggiornamento dei piani di attività delle società e degli enti regionali, successivamente all'approvazione della legge di assestamento di bilancio 2021-2023;

11. di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'approvazione dell'atto integrativo dell'incarico di Finlombarda s.p.a., l'emanazione l'adozione di tutti gli atti conseguenti, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e gli adempimenti in materia di RNA;

12. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it).

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 09 luglio 2021

**D.g.r. 5 luglio 2021 - n. XI/4994**
**Modifiche e integrazioni delle disposizioni approvate con la d.g.r. 3062/2020 «Programmazione regionale triennale del sistema di alta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) per le annualità formative 2020/21 e 2021/22»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.p.c.m. 25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori ed è stato stabilito che le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, prevedano la programmazione dell'offerta di istruzione tecnica superiore (ITS);
- il decreto legge del 7 settembre 2011 recante «Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze» e l'integrazione definita con il Decreto Legge del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo» degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali;
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 che dispone l'emanazione di specifiche Linee guida per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani;
- il decreto interministeriale del 16 settembre 2016 n. 713 avente ad oggetto «Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'art. 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- l'Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS e l'integrazione definita dall'Accordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti locali modifiche e integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS;

Richiamate:

- la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la Legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» come modificata dalla l.r. n. 9 del 4 luglio 2018;
- la legge Regionale n. 30 del 5 Ottobre 2015 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Visti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che devono essere concentrati prioritariamente sull'occupazione e sostegno alla mobilità professionale; sull'istruzione, rafforzamento delle competenze e formazione permanente; sull'inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul rafforzamento della capacità istituzionale;
- il Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 di Regione Lombardia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10098 final del 17 dicembre 2014 e le relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione C(2017)1311 del 20 febbraio 2017, con Decisione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018, con decisione C(2019)3048 del 30

aprile 2019 e con decisione C(2020)7664 del 9 novembre 2020;

- d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2016, n. 13372 «POR FSE 2014-2020. Adozione del sistema di gestione e controllo (S.I.GE.CO.)» e ss.mm.ii;

Richiamati inoltre:

- il decreto direttoriale del MIUR n. 1284 del 28 novembre 2017 con cui sono state definite le Unità di costo standard dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore, uniformi per il territorio nazionale;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 con cui sono state approvate le Unità di Costo standard per il rimborso delle spese nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore;
- il decreto n. 17912 del 6 dicembre 2019 «P.O.R. FSE 2014/2020 – Approvazione delle indicazioni per la rendicontazione a costi standard dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore - ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019»;

Dato atto, altresì che, sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008:

- la denominazione di Istituto Tecnico Superiore (ITS) è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida definite con il d.p.c.m. 25 gennaio 2008 e configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione, quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- solo gli ITS possono offrire, nel rispetto delle priorità indicate dalle Regioni, percorsi di Istruzione Tecnica Superiore e rilasciare il Diploma Statale di Tecnico Superiore e tali percorsi formativi non possono essere erogati da altri operatori in regime di concorrenza;
- l'attività di formazione e istruzione degli ITS è rivolta esclusivamente a studenti e non ad imprese o loro lavoratori e nessun contributo pubblico può essere rivolto ad imprese che partecipano a dette Fondazioni per lo svolgimento della loro attività imprenditoriale;
- le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, prevedono nei piani territoriali di cui all'articolo 11 la realizzazione degli interventi di istruzione tecnica superiore (ITS);

Rilevato che:

- i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono rivolti esclusivamente a studenti e non ad imprese o loro lavoratori;
- con d.d.g. n. 5041 del 1° giugno 2016 è stato introdotto un sistema a costi standard per la determinazione del contributo pubblico riconoscibile, nel quadro delle opzioni semplificate in materia di costi di cui all'art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013;
- il contributo pubblico potrà essere concesso esclusivamente a favore delle Fondazioni ITS o del soggetto capofila delle ATS beneficiarie e con tale iniziativa non si intendono finanziare nemmeno potenzialmente attività economiche;

Vista la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuti di stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea con particolare riferimento al punto 2.5 - Istruzione e attività di ricerca;

Richiamata la d.g.r. n. 3062 del 20 aprile 2020 «Programmazione regionale triennale del sistema di alta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) per le annualità formative 2020/21 e 2021/22», con la quale è stata approvata la seguente programmazione finanziaria:

- 16.760.000,00 per la realizzazione di nuovi percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui:
  - € 15.000.000,00 per la realizzazione di progetti IFTS ordinari con uno stanziamento di cui € 7.500.000,00 sull'Asse prioritario III – azione 10.6.2 ed € 7.500.000,00 sull'Asse prioritario I – azione 8.1 del POR Lombardia FSE 2014- 2020;
  - € 1.760.000,00 quale quota riservata al finanziamento dei progetti IFTS riferiti alla strategia nazionale delle Aree Interne di Alta Valtellina e Valchiavenna, di Appennino Lombardo – Oltrepò Pavese e di Alto Lago di Como e Valli del Lario, prevedendo una riserva per ciascuna annualità